



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 settembre 2018
(OR. en)

12040/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0145 (COD)**

**DAPIX 272
JAI 866
COMIX 482
CODEC 1441
SIRIS 111
VISA 227
EURODAC 18
SCHENGEN 45**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (*eu-LISA*)

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen riguardanti l'Agenzia
dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 19 luglio 2018, di partecipare a talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen specificate in tale lettera,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2000/365/CE¹ il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") a partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("Agenzia"), comunemente nota come eu-LISA, al fine di provvedere alla gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e dell'Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di atti giuridici separati dell'Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE.
- (3) Con decisione 2010/779/UE³ il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS II, a cui il Regno Unito non partecipa.

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

² Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1).

³ Decisione 2010/779/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2010, relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen riguardanti l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (GU L 333 del 17.12.2010, pag. 58).

- (4) Il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 ("regolamento proposto").
- (5) Ai sensi del regolamento proposto, l'Agenzia sarà sostituita dall'Agenzia *dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)* ("agenzia proposta"), la quale subentrerà all'Agenzia sul piano giuridico. L'agenzia proposta sarà incaricata, alla stregua dell'Agenzia, della gestione operativa del SIS II, del VIS e dell'Eurodac. L'agenzia proposta sarà inoltre incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e potrebbe essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ove previsto da pertinenti atti giuridici dell'Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE.

- (6) Il SIS II fa parte dell'*acquis* di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio² disciplinano l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II. Tuttavia, il Regno Unito ha partecipato solo all'adozione della decisione 2007/533/GAI che sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE.
- (7) Il VIS fa altresì parte dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione della decisione 2004/512/CE del Consiglio³, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio⁵ che disciplinano l'istituzione, l'esercizio o l'uso del VIS, né è da essi vincolato.

¹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

² Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

³ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

- (8) L'Eurodac non fa parte dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'Eurodac ed è da esso vincolato.
- (9) L'EES fa parte dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio² che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'EES, né è da esso vincolato.

¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

- (10) L'ETIAS fa altresì parte dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁺ che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'ETIAS, né è da esso vincolato.
- (11) DubliNet non fa parte dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione² che istituisce DubliNet, una linea separata di comunicazione elettronica sicura.
- (12) Tenuto conto della sua partecipazione all'Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS II, il Regno Unito ha il diritto di partecipare alle attività dell'agenzia proposta, nella misura in cui essa sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, dell'Eurodac e di DubliNet, alla stessa stregua dell'Agenzia.

¹ Regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 21/2018 (2016/0357A) e completare la nota a piè pagina.

² Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

- (13) L'agenzia proposta, alla stregua dell'Agenzia, dovrebbe essere dotata di un'unica personalità giuridica ed essere caratterizzata dall'unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A tal fine l'agenzia proposta dovrebbe essere istituita per mezzo di un unico strumento legislativo che dovrebbe essere votato dal Consiglio nel suo insieme. Inoltre, una volta adottato, il regolamento proposto dovrebbe diventare applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un'applicazione parziale per il Regno Unito.
- (14) Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l'unità e la coerenza del regolamento proposto, il Regno Unito ha chiesto di partecipare al regolamento proposto a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 19, nella misura in cui le sue disposizioni si riferiscono alla responsabilità dell'Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, nonché del VIS, dell'EES e dell'ETIAS.
- (15) Il Consiglio riconosce il diritto del Regno Unito di chiedere, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 19, di partecipare al regolamento proposto, nella misura in cui il Regno Unito non parteciperà a detto regolamento per altri motivi.

- (16) La partecipazione del Regno Unito al regolamento proposto non pregiudicherebbe il fatto che attualmente il Regno Unito non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell'*acquis* di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Ciò giustificherebbe l'inclusione nel regolamento proposto di disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
- (17) Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹ è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione.
- (18) Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen², è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

Articolo 1

In seguito alle decisioni 2000/365/CE e 2010/779/UE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS, di parti del SIS II, a cui il Regno Unito non partecipa, nonché dell'EES e dell'ETIAS.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
